



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.06.2005]  
COM(2005) 272 definitivo

2005/0064(SYN)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 252, primo comma, lettera b) del trattato CE**

**Posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Consiglio  
che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio  
per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio,  
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche**

## **1. CRONISTORIA**

I dibattiti sulla riforma del patto di stabilità e crescita (PSC) sono stati avviati dalla Commissione con una comunicazione del 3 settembre 2004, dal titolo “Rafforzare la governance economica e chiarire l’implementazione del patto di stabilità e crescita”. Il 20 marzo 2005 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla riforma del PSC e ha adottato la relazione “Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita”. Il Consiglio europeo ha approvato questa relazione nelle conclusioni del 23 marzo 2005, constatando che in tal modo si aggiornava e completava il patto di stabilità e crescita, e ha chiesto alla Commissione di presentare proposte, sulla base di tale relazione, per modificare i regolamenti (CE) nn. 1466/97 e 1467/97 del Consiglio.

La Commissione ha adottato il 20 aprile 2005, e ha trasmesso al Consiglio il 21 aprile, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, corredandola con una seconda proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il pacchetto della riforma è completato dal contributo dei servizi della Commissione, in data 3 maggio 2005, per l’elaborazione di un codice di condotta riveduto da parte del Consiglio.

Il Parlamento europeo ha adottato il 9 giugno 2005 il suo parere in prima lettura (“relazione Karas”).

Il Consiglio ha adottato il 13 giugno 2005 la posizione comune riguardante la proposta di regolamento.

## **2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione intende apportare modifiche al regolamento (CE) n. 1466/97, ai fini dell’applicazione integrale dell’accordo inteso a migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita. Inoltre, tale proposta comporta varie modifiche tecniche del regolamento, volte ad assicurarne la coerenza con la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 ed a rendere più agevole l’esame dei programmi di stabilità e di convergenza.

## **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE**

### *3.1 Prima lettura del Parlamento europeo*

Il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti, ponendo in rilievo l’importanza di statistiche finanziarie affidabili – inclusa la possibilità per la Commissione di procedere in loco all’audit finanziario - e proponendo di raffrontare i dati forniti dagli Stati membri con quelli delle banche nazionali centrali e della Banca centrale europea. Lo scopo è rafforzare il controllo sul conseguimento degli obiettivi di bilancio a medio termine (OMT) e di attribuire maggiore importanza, nel valutare i programmi di stabilità o di convergenza, alla dinamica del debito pubblico.

### *3.2 Osservazioni generali sulla posizione comune*

Oltre a varie modifiche di carattere prevalentemente redazionale, la posizione comune differisce dalla proposta della Commissione sui seguenti punti:

- *La procedura per stabilire l'obiettivo di bilancio a medio termine specifico per ciascuno Stato.* L'accordo sulla riforma del PSC prevede che l'OMT sia differente da uno Stato membro all'altro. Stabilire OMT differenziati richiede discernimento economico e l'applicazione coerente dei principi adottati. Tale coerenza può aversi soltanto discutendo gli OMT nell'ambito di una procedura comune. Nella proposta di regolamento (nuovo articolo 2 bis), la Commissione aveva suggerito di stabilire l'OMT specifico per ciascuno Stato membro nell'ambito della procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 2 del trattato. Il Consiglio, pur riconoscendo l'esigenza di una procedura comune, ha ritenuto che sarà possibile attuarla se ogni Stato membro presenterà il proprio OMT nel rispettivo programma di stabilità o di convergenza, dopo averlo discusso con il Comitato economico e finanziario. Nella valutazione e nel parere sui programmi, la Commissione e il Consiglio dovranno esaminare l'adeguatezza degli OMT presentati dagli Stati membri.
- L'esigenza di tener conto delle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato mediante contributi. Il Consiglio ha introdotto disposizioni intese a chiarire le disposizioni a tale riguardo incluse nel regolamento (articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1), precisando che agli Stati membri che attuano le riforme in questione sarà consentito deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso. La deviazione dovrà rispecchiare il costo netto della riforma per il pilastro di gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
- L'introduzione di un valore numerico per l'aggiustamento finanziario degli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli facenti parte dell'ERM II i quali non abbiano ancora conseguito l'OMT. La Commissione aveva proposto d'introdurre nel regolamento (articolo 5, paragrafo 1) il principio di uno sforzo minimo annuale, in termini di bilancio, per i paesi che non hanno ancora conseguito l'OMT, senza precisare un valore per un simile sforzo. Il Consiglio è andato oltre, introducendo nel regolamento (articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1) il valore numerico dello 0,5% del PIL. Tale valore, che deve fungere da parametro per il miglioramento annuale del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, deve esser perseguito da quegli Stati membri della zona euro e da quelli facenti parte dell'ERM II i quali non abbiano conseguito il loro OMT. Questo valore numerico era menzionato nella relazione del Consiglio del 20 marzo 2005.
- *L'introduzione di una forcella per l'OMT degli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli facenti parte dell'ERM II.* La proposta della Commissione non comprendeva nessun riferimento a una forcella di valori per gli OMT. Il Consiglio ha deciso d'introdurre nel regolamento (nuovo articolo 2 bis) disposizioni intese a stabilire che, per gli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli facenti parte dell'ERM II, gli obiettivi di bilancio a medio termine devono situarsi in una forcella tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Questa forcella era menzionata nella relazione del Consiglio del 20 marzo 2005.

Nella posizione comune, il Consiglio non ha introdotto nel regolamento certe disposizioni figuranti negli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Va osservato tuttavia che le modifiche adottate dal Consiglio rispetto alla proposta della Commissione sono intese a

chiarir meglio l'attuazione dell'elemento preventivo del PSC e corrispondono quindi all'orientamento complessivo degli emendamenti presentati dal Parlamento. Altre modifiche proposte dal Parlamento, in particolare quelle riguardanti il settore statistico, sono state prese in considerazione dal Consiglio per la stesura finale degli atti legislativi aventi nesso più diretto con le statistiche delle pubbliche finanze.

### **3. CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI GENERALI**

A giudizio della Commissione, la posizione comune del Consiglio comprende tutti gli elementi essenziali della sua proposta iniziale e costituisce un compromesso complessivamente equilibrato. La Commissione può accettare tutte le modifiche che il Consiglio ha apportato alla proposta. Essa ritiene che includendo certi emendamenti presentati dal Parlamento europeo, in particolare quelli riguardanti il controllo dell'andamento del debito pubblico, si sarebbe rafforzato ancor più il regolamento da essa proposto. Questo regolamento contribuirà all'attuazione effettiva della sorveglianza multilaterale e del coordinamento delle politiche economiche nell'UE, specialmente per le politiche di bilancio.